

Tribunale Ordinario di Cosenza

Verbale di udienza del 12 maggio 2026 della causa iscritta al n. 1744/2025 R.G.A.C.

Sono presenti:

l'avv. Simona Arpino per il Condominio attore in riassunzione, la quale si riporta al ricorso introduttivo ed alla memoria conclusionale, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate, impugna e contesta integralmente ogni atto del Comune resistente;

l'avv. Michele Russo per il Comune **CP_1** resistente, il quale, nel discutere la causa, si riporta alla memoria di costituzione ed a quella conclusionale, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate;

il giudice

all'esito della discussione della causa;

pronuncia

la seguente sentenza, il cui dispositivo letto in udienza, e depositata di seguito in uno con il relativo verbale.



**Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano**

***Tribunale Ordinario di Cosenza
Prima Sezione Civile***

Il giudice monocratico ha pronunciato la seguente

Sentenza

ex art. 429 c.p.c.

nella causa iscritta al **n. 1744 R.G.A.C. dell'anno 2025**, promossa

da

Parte_1, in persona dell'amministratore e legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Simona Arpino, presso il cui studio, in Cosenza, via Nicola Serra n. 109, è altresì elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;

ricorrente in riassunzione

contro

Controparte_2 in persona del Sindaco e legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Michele Russo dell'Ufficio Legale dell'ente, presso la cui sede municipale, in piazza San Carlo Borromeo, è elettivamente domiciliato;

resistente

avente ad oggetto: opposizione all'ordinanza ingiunzione n. 133/2023 – irregolare conferimento rifiuti;

conclusioni delle parti: come da rispettivi atti: **per il Condominio ricorrente:** “*voglia il Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza 1) IN VIA CAUTELARE: - sospendere l'esecutività dell'ordinanza – ingiunzione impugnata, per i motivi esposti nel presente atto, integranti tra l'altro i requisiti del fumus e del periculum; 2) IN VIA PRELIMINARE: - dichiarare la nullità dell'ordinanza ingiunzione n. 133/2023 in quanto emessa senza l'audizione del resistente, sebbene ritualmente e tempestivamente richiesta; 3) NEL MERITO: - accogliere il presente ricorso e per l'effetto, annullare l'ordinanza – ingiunzione opposta per i motivi esposti, soprattutto per l'illegittimità della presunta responsabilità solidale del Parte_1, nonché per l'insussistenza di prove a carico del Parte_1, dichiarando estinte e quindi non irrogabili le sanzioni emesse, e rigettando ogni richiesta del resistente opposto, perché infondata in fatto ed in diritto. - Con condanna del soccombente al pagamento delle spese e competenze di giudizio da distrarre in favore del deducente procuratore*”; **per il CP_2 resistente:** “*Voglia l'Ill.mo Tribunale Ordinario di Cosenza, disattesa e respinta ogni contraria istanza, difesa, deduzione ed eccezione: in via principale, rigettare integralmente il ricorso in riassunzione proposto dal Parte_1 e, per l'effetto, confermare la piena legittimità e validità dell'ordinanza ingiunzione n. 133/2023 del 01/12/2023 dal Controparte_2 rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza ingiunzione opposta per difetto dei requisiti di legge del fumus boni iuris e del periculum in mora; condannare il Parte_1 [...] al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, oltre accessori di legge*”.

Motivi della Decisione

Fatto e diritto

Il Parte_1 riassumeva tempestivamente, in seguito a declaratoria di incompetenza, l'opposizione proposta dinanzi al Giudice di Pace di Cosenza avverso l'ordinanza ingiunzione in oggetto, notificatagli dal CP_2 CP_1 il 1° dicembre 2023, dell'importo di € 500,00, più spese, derivante dal verbale della Polizia Locale n. 95/RM del 16 ottobre 2023, di accertamento della violazione delle ordinanze sindacali nn. 67/2017 e del 10/2022, per irregolare conferimento rifiuti in area ove posizionati i cassonetti per la raccolta RSU del Parte_1 reiterava i motivi di impugnazione (nullità dell'atto per omessa audizione, pur richiesta, del trasgressore; insussistenza dei presupposti per la presunzione di responsabilità solidale del Parte_1 con i trasgressori rimasti ignoti), rassegnando le ritrascritte conclusioni.

Costitutosi in giudizio, il Controparte_2 propugnava la legittimità dell'ordinanza ingiunzione sia in punto di facoltà sanzionatoria, che di fidejussione, fino a querela di falso,

del verbale di accertamento dell'infrazione, che, da ultimo, in punto di responsabilità solidale del *Parte_1* per omessa vigilanza sui cassonetti posti nell'area condominiale; negava che la mancata audizione comportasse la paventata nullità dell'atto, rassegnando le suesposte conclusioni.

Alla odierna udienza, previa discussione, la causa è stata decisa, con lettura del presente provvedimento, e successivo suo deposito in uno con il verbale.

Tanto premesso in fatto, l'opposizione, siccome infondata, deve di conseguenza essere rigettata.

In primo luogo, poiché l'opposizione ad ordinanza ingiunzione è giudizio sul rapporto, e non anche sull'atto, la giurisprudenza univoca esclude che possa configurarsi alcuna ipotesi di nullità per violazione delle norme procedurali; segnatamente, è stata esclusa quell'evenienza per la violazione dell'art. 18 l. 689/81, ossia per l'omessa audizione preventiva dell'interessato, benché dal medesimo richiesta (tra le tante, Cass. n. 21146/2019, sulla base del rilievo che *gli argomenti a proprio favore che l'interessato avrebbe potuto sostenere in sede di audizione dinanzi all'autorità amministrativa ben possono essere prospettati in sede giurisdizionale*).

Miglior sorte non possono avere le censure di merito dell'esercizio del potere sanzionatorio.

Va premesso, al riguardo, che il richiamo al precedente dell'intestato Tribunale favorevole alle ragioni del trasgressore opponente, rimane inconferente in ragione della *diversità* dei motivi di opposizione, avendo, nello specifico, contestato il *Parte_1*, nella odierna sede, oltre al prefato vizio formale, la sola ricorrenza dell'elemento soggettivo dell'infrazione, mentre invece, nel giudizio concluso con la sentenza n. 1880/2025, era stato revocato in dubbio l'elemento oggettivo, in punto di correttezza della contestazione preventiva per consentire la regolarizzazione, oltre che di effettiva pertinenza dell'area di conferimento all'esercizio commerciale ritenuto trasgressore solidale.

Sulla premessa che il giudice non può rilevare d'ufficio quelle eventuali irregolarità dell'azione amministrativa sanzionatoria, nel caso di specie, invero, il Condominio non ha invece contestato il (peraltro documentato) conferimento in area di sua pertinenza di rifiuti indifferenziati mediante sacchi vari, in maniera non conforme e senza l'utilizzo degli appositi contenitori, in violazione dell'Ordinanza n. 67 del 24.05.2017 del Comune di *CP_1* secondo cui *“tutte le utenze domestiche, singole o condominiali, (...), devono attenersi alle disposizioni tecniche e alle norme comportamentali relative al contenimento domestico ed al conferimento dei rifiuti, illustrate negli allegati A e B al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, utilizzando esclusivamente i contenitori/attrezzature forniti/e dalla [...]*

Parte_2 .

Su tale premessa, potere sanzionatorio e responsabilità solidale del *Parte_1*, ossia gli elementi oggettivo e soggettivo della fattispecie, sono affermati da Cass. n. 25905/2024 in senso *consapevolmente* difforme rispetto al precedente (Cass. n. 4561/2023) richiamato dal ricorrente a sostegno delle proprie ragioni.

Ed invero, in primo luogo, secondo la più recente giurisprudenza di legittimità, in primo luogo, il potere sanzionatorio dei Comuni in materia ambientale deriva dal D.lgs. n. 152/2006 e dell'art. 7 *bis* del d.lgs. n. 267/2000.

A mente di quest'ultima disposizione, segnatamente, *salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro; la sanzione amministrativa di cui al comma 1 si applica anche alle violazioni alle ordinanze adottate dal sindaco e dal presidente della provincia sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari*, di talché il potere sanzionatorio dell'ente comunale è riconosciuto per legge, in via generale, anche in relazione alla violazione delle ordinanze sindacali.

Ciò posto, nondimeno, l'amministratore di condominio rappresenta, ai sensi dell'art. 1131 c.c., l'ente, di cui ha la rappresentanza non solo attiva, ma anche passiva, poiché egli può essere convenuto in giudizio per qualunque azione concernente le parti comuni dell'edificio, esattamente come avvenuto nel caso di specie, in cui accertata la violazione nel conferimento dei rifiuti avvenuta – come si ripete, attestato nel relativo verbale e, soprattutto, *incontestato* - in area condominiale.

Ora, l'art. 6, comma 3, l. n. 689/1981, stabilisce, anch'esso in via generale, che *“se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica o, comunque, di un imprenditore, nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica o l'ente o l'imprenditore è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta”*.

Ecco perché, conclude Cass. n. 25905/2024 cit., *“la responsabilità solidale del Parte_1 con il contravventore, rimasto sconosciuto, trova fondamento nella circostanza che i contenitori dei rifiuti erano collocati in luoghi di proprietà condominiale, di tal che la mancata identificazione degli autori materiali delle violazioni non può esentare da responsabilità l'ente”*.

In altri termini: sussiste un generale dovere *normativo* del Parte_1 di vigilanza e controllo, nell'ambito delle parti comuni, la cui violazione comporta responsabilità solidale dello stesso, a meno che non si dimostri l'accesso abusivo di terzi all'area condominiale.

Quella di cui all'art. 6 l. n. 689/1981, sempre secondo la giurisprudenza, è infatti *responsabilità (solidale) presunta, che richiede quindi la dimostrazione che la cosa è stata utilizzata contro la volontà del responsabile solidale, e, segnatamente, la prova non già di un mero difetto di assenso, bensì dell'adozione di un concreto ed idoneo comportamento specificamente inteso a vietare o impedire l'illecita utilizzazione del bene, mediante l'impiego di cautele tali che la volontà del proprietario non possa risultare superata* (Cass. nn. 14194/2002, 15571/2003, 6188/2005, 129/2022).

L'esistenza di orientamenti giurisprudenziali di legittimità contrastanti giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale di Cosenza, nella prefata composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa o assorbita ogni ulteriore istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:

- **rigetta** l'opposizione proposta dal Parte_1
- **compensa** integralmente spese e competenze di lite.

Così deciso in Cosenza all'udienza del 12 maggio 2026

Il giudice
Gino Bloise

Provvedimento il cui dispositivo letto in udienza, e successivamente depositato in uno con il relativo verbale.

Il cancelliere
Francesco Raffele Costabile